

decadenza automatica dell'autorizzazione per il venir meno di uno dei requisiti previsti per il rilascio della stessa.

Un altro soggetto avanza l'ipotesi di eliminare il punto 1 della citata lett. b), ritenendolo non compatibile con quanto disposto all'art. 5. Propone, in alternativa, la revoca delle autorizzazioni solo in caso del venir meno di uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il loro rilascio.

Un altro soggetto avanza alcuni dubbi sulla compatibilità, visto il silenzio in via diretta della norma primaria, della privazione del titolo abilitativo con funzioni sanzionatorie, previste per via regolamentare.

#### **Osservazioni dell'Autorità**

L'Autorità, accogliendo le osservazioni sulla revoca dell'autorizzazione per incompatibilità con le norme sanzionatorie di cui al Testo unico, ha limitato la possibilità di revoca al solo caso del trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, dell'autorizzazione ad un soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti.

Non può, invece, trovare accoglimento la proposta di revoca dell'autorizzazione in caso di mancato assolvimento dei diritti d'autore e dei diritti connessi ai sensi della legge n. 633/1941, non essendo tale misura prevista dalla normativa primaria.

#### **Articolo 8 (Reti di diffusione)**

##### **Posizioni principali dei soggetti intervenuti**

La gran parte dei soggetti chiede l'eliminazione integrale delle previsioni contenute nell'articolo 8.

Un soggetto rappresenta che, a differenza di quanto si verifica per i fornitori di servizi lineari sui media tradizionali, i quali ai fini dello svolgimento della propria attività hanno necessità di stipulare con gli operatori di rete accordi specifici per l'utilizzo della rete stessa, lo svolgimento di attività di fornitore di servizi di media audiovisivi attraverso internet non comporta la necessità di stipulare alcun accordo specifico con i soggetti che svolgono attività di operatore di rete di telecomunicazione.

Un altro soggetto evidenzia che nel caso della piattaforma televisiva IPTV, il gestore della piattaforma conclude accordi con soggetti interessati ad avervi accesso per trasmettere i propri palinsesti. In tal caso è possibile per il titolare della piattaforma IPTV richiedere la documentazione attestante il possesso del titolo abilitativo e, di conseguenza, fornire all'Autorità un elenco dei soggetti presenti sulla propria piattaforma. Tale incombenza non è, però, attuabile nel caso della rete internet, per la quale l'operatore di rete svolge un ruolo di mero trasporto, e non è pertanto in grado di conoscere i soggetti che su di essa operano, né tantomeno verificarne il titolo abilitativo.

Un soggetto partecipante propone di limitare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 alle sole piattaforme televisive piuttosto che alle reti di comunicazione elettronica.

